

STATUTO

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VIGILI del FUOCO VOLONTARI**
Sezione Provinciale di
Protezione Civile di
Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'
**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI**

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI – ODV
SEZIONE PROVINCIALE di PROTEZIONE CIVILE di CAMPOBASSO**

(Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018 e s.m.i.)

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e sede)

1. Con la presente scrittura privata si costituisce la “Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari OdV - ETS , di seguito indicata anche come “Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso ANVVFFV Odv – ETS” o semplicemente "Sezione Provinciale".
2. L’Associazione è un’articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari OdV – ETS, di seguito indicata anche con il termine “Ente Nazionale” già costituita con atto pubblico con la denominazione “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Odv - Ets” ed eretta in Ente Morale con propria personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 18.12.1972 n. 1160.
3. L’associazione è Organizzazione di volontariato ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ha sede legale nel Comune di Campomarino (CB), Via Giovanni Pascoli n 24 e svolge la sua attività associativa prevalentemente nella Provincia di Campobasso.
4. La Sezione Provinciale è una delle strutture di base organizzativa territoriale e di rappresentanza delle istanze dei Soci a livello nazionale articolate in:
 - a) Gruppi Operativi del Soccorso (di seguito anche indicati con l’acronimo “GOS”)
 - b) Sezioni Provinciali
 - c) Coordinamenti RegionaliE’ composta da un numero minimo di 2 (due) GOS, o in loro assenza almeno di 20 (venti) soci iscritti. Anche con il numero minimo di GOS la Sezione Provinciale può avere associati.
La Sezione provinciale programma, realizza e coordina progetti e attività che hanno per ambito di svolgimento il territorio provinciale rispettando l’autonomia dei GOS, se esistenti.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
3. Il presente Statuto è composto da n. 23 articoli.
4. Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali i soci indossano le uniformi e i distintivi come da prescrizioni contenute nel Regolamento Generale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari OdV - ETS.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto dell'Ente Nazionale, i regolamenti da questa adottati ed il presente Statuto vincolano alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile e si rifà alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente Nazionale.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Organizzazione, quale ente rappresentativo di interessi diffusi e collettivi persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue la finalità di dare effettività agli articoli 2 e 3 della Costituzione promuovendo presso le istituzioni pubbliche e tutelando la costituzione, l'effettività del servizio, l'attività e la diffusione sul territorio nazionale del volontariato di Protezione Civile prestato dai cittadini, quale diritto ed espressione di libertà sociale dell'individuo di concorrere al bene

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

comune tutelata dall'articolo 2 della Costituzione e quale diritto dei cittadini quali utenti del servizio ad un efficiente ed efficace servizio di soccorso e assistenza alla popolazione.

Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

2. Le attività di cui all'art.5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 che l'organizzazione si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono:

- a) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera u) del D.lgs. 117/2017, l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno alle attività di protezione civile di cui all'art. 5 comma 1 lett. y) del medesimo decreto, con particolare riferimento all'attività svolta dalle strutture dell'ANVVFV di Protezione Civile, ovvero di progetti finalizzati allo sviluppo e crescita della componente volontaria del servizio di Protezione Civile
- b) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera w) del D.lgs 117/2017, l'attività di promozione e tutela dei diritti dei cittadini quali utenti delle attività di protezione civile di cui all'articolo 5 comma 1 lett. y) del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento all'attività svolta dalle strutture ANVVFV di Protezione Civile, ed altresì l'attività di promozione e tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, in particolare del diritto a svolgere l'attività di volontariato nella Protezione Civile quale espressione del diritto di libertà sociale tutelato dell'art. 2 della Costituzione.
- c) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera m) del D. Lgs. 117/2017, servizi strumentali ad enti del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato costituenti le strutture organizzative periferiche dell'associazione e le organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore a questa aderenti;
- d) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera u) del D.lgs. 117/2017, l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai cittadini che prestano l'opera di volontariato nelle strutture di Protezione Civile e loro familiari.
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1) del D. Lgs. 117/2017, con particolare riferimento all'attività alla lettera y) del medesimo articolo svolta dalle strutture ANVVFV di Protezione Civile
- f) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera y), del D.Lgs 117/2007, attività di Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e in conformità al dettato della legge 16 marzo 2017, n. 30 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i.;

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

- g) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera e), del D.Lgs. 117/2017, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- h) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera f), del D.Lgs 117/2017 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa da perseguire mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- Rappresentare gli interessi dei cittadini che svolgono attività di volontariato di cui al comma 2 lettera a) di questo articolo
 - Promuovere il potenziamento delle risorse delle strutture ANVVFV di Protezione Civile tramite appositi negozi giuridici, nel rispetto delle competenze spettanti all'amministrazione pubblica;
 - sviluppare l'attività del volontariato nella Protezione Civile
 - Promuovere ogni studio, dibattito, corsi alla popolazione e nelle scuole di ogni ordine e grado, che possano riflettere od interessare direttamente od indirettamente il volontariato nelle strutture operative e componenti del sistema di protezione civile e sensibilizzare alla cultura della sicurezza e dell'autoprotezione del cittadino e della resilienza delle comunità.
 - Mantenere attraverso apposite manifestazioni vivo lo spirito di Corpo tra i volontari di Protezione Civile al fine di assicurare la coesione sociale della comunità attorno ai valori del volontariato nei servizi antincendi e di protezione civile quale espressione della cultura di autoprotezione e resilienza della comunità ed assicurarne la continuità intergenerazionale;
 - Creare un movimento di pubblica opinione a favore dell'attività svolta dai volontari del sistema di protezione civile;
 - Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, locali e nazionali, anche esteri;
 - Promuovere, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, la raccolta di fondi, servizi e materiali da impiegare per perseguire gli scopi statutari, in particolare per sostenere e potenziare l'attività di prevenzione e soccorso delle strutture ANVVFV di Protezione Civile e dei Distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
 - L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri;
 - Ogni altro atto che possa comunque facilitare il raggiungimento degli scopi associativi, inclusa l'istituzione di appositi gruppi sportivi;

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

3. Per l'espletamento delle attività associative l'Associazione si avvale prevalentemente dei contributi liberali ricevuti in conformità con le vigenti leggi e delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci fatti salvi eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite.
4. Fatta eccezione per le convenzioni appositamente stipulate, per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. Attività diverse (art. 6 – D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) l'Associazione, come stabilito dall'articolo 6 del decreto richiamato e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopraelencate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate e che possano favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale, secondo i criteri e i limiti stabiliti. Il CD è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere. Il Consiglio Direttivo, inoltre, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

ART. 6

(Durata)

La durata dell'Associazione è vincolata alle condizioni previste all'art. 1 comma 4 o fino a quando non verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea straordinaria o dall'Autorità Governativa.

ART. 7

(Associati)

1. All'Associazione possono aderire le persone fisiche con età minima di 16 anni che dichiarino di:
 - a) avere il godimento dei diritti civili e politici (per i maggiorenni);
 - b) di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatari di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - c) di non essere stati espulsi da altre Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di Volontariato;
 - d) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle attività, esterne ed interne previste dallo statuto;
 - e) di voler partecipare alle attività dell'Associazione con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
2. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri successivamente verseranno la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale dell'Ente Nazionale.

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

4. Sono soci Ordinari dell'Associazione coloro i quali risultano in regola con il tesseramento per l'anno corso all'Ente Nazionale.
5. Con deliberazione del Consiglio Nazionale posso essere istituite diverse classi di soci Ordinari, fermo restando i diritti statutari di ciascun socio.
6. l'adesione all'Associazione conferisce al socio Ordinario di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e la modificazione dello statuto e dei regolamenti interni per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Anche i neo associati hanno diritto di voto dalla prima assemblea utile.

7. Sono soci Ordinari dell'Associazione coloro che a domanda aderiscono all'Associazione condividendone il presente Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi associativi e contribuiscono con la loro opera a realizzare gli scopi dell'Associazione. I soci Ordinari versano la quota di adesione nella misura e secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale - Ets e hanno diritto al voto; anche il socio di minore età ha diritto all'esercizio di voto e tale prerogativa deve essere esercitata da chi ne ha la responsabilità genitoriale.
8. I cittadini che intendono sostenere l'attività dell'Associazione e i suoi scopi associativi senza parteciparne attivamente, le autorità civili e religiose locali o nazionali e coloro che si siano distinti nell'opera o nel sostegno del volontariato dei vigili del fuoco, di protezione civile o sociale potranno essere iscritti nell'Albo d'Onore dei Sostenitori della Sezione provinciale.

Su proposta del Presidente della Sezione provinciale, il Comitato Esecutivo di Presidenza di cui all'art. 11 comma 1 lettera d) del Presente Statuto, valutati gli atti previsti dallo specifico Regolamento delibererà l'iscrizione all'Albo d'Onore dei Benemeriti della Sezione provinciale dei cittadini particolarmente distintisi nel contribuire a perseguire le finalità ed attività di cui all'art. 5 del presente Statuto.

10. I Soci Ordinari, aderiscono alle strutture di Protezione Civile dell'Associazione, presentando specifica domanda di adesione predisposta dal Consiglio Nazionale, versando l'importo obbligatorio annuale per la polizza assicurativa integrativa.

I soci Ordinari potranno aderire anche alle Strutture dell'Associazione deputate al sostegno e sviluppo dei Distaccamenti Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominate anche "Strutture VVF"), di cui all'art. 24 comma 1 dello Statuto Nazionale, presentando specifica domanda di adesione predisposta dal Consiglio Nazionale. La facoltà di esentarsi dal versamento della quota associativa di iscrizione alla nuova Struttura VVF da parte di associati iscritti al GOS di cui al presente Statuto, sarà deliberata annualmente dal Consiglio nazionale.

In quanto soci di due strutture autonome della stessa Associazione, manterranno il diritto di voto per l'elezione degli organi direttivi di entrambe le strutture. Per quanto riguarda invece l'elezione degli organi associativi nazionali, resta invariato il diritto di voto così come previsto all'art. 14 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari OdV-Ets

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

11. La quota di adesione a carico degli associati, è determinata annualmente dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari OdV -Ets ed è versata alla Sede Nazionale che ne ratifica la validità emettendo apposita ricevuta; non è frazionabile né ripetibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
12. L'ammissione di un nuovo associato è promossa con deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione provinciale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
13. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato entro 60 giorni all'interessato con l'espressa indicazione delle motivazioni.
14. Il proponente la domanda di ammissione può entro sessanta giorni dalla notifica del rigetto della domanda, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Probiviri dell'Ente Nazionale di cui all'art. 11, comma 1, lettera g) che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della prima successiva riunione.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati, hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla sua condizione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dal presente Statuto e più in generale dallo Statuto dell'Associazione Nazionale vigili del Fuoco Volontari OdV-Ets, di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali come stabilito all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo 117/2017. Tale facoltà potrà essere esercitata presso la sede legale della Sezione durante tutto l'anno previa espressa richiesta.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale e dalle norme vigenti in materia.
7. E' responsabilità della Sezione Provinciale provvedere a fornire all'atto del tesseramento idonea assicurazione al volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. E' obbligo delle organizzazioni territoriali periferiche, stipulare con oneri a proprio carico, polizze assicurative integrative a favore dei soci, sulla base della valutazione del rischio specifico, connesso al servizio per il quale il volontario è localmente impiegato.

ART. 9

(Perdita della qualità di associato)

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla Sede Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e di restituzione del vestiario, dell'attrezzatura e di altri beni di proprietà dell'Associazione eventualmente dati in dotazione al socio per l'espletamento del servizio;
- c) Decadenza: la decadenza ha piena efficacia trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- d) Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui l'associato perda il possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1, 4 e 6 o compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi; ovvero tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Consiglio Nazionale per il tramite del Collegio dei Probiviri. In tal caso, si applicherà la sospensione del provvedimento in

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

attesa del definitivo responso. Tale decisione non sarà ulteriormente appellabile e verrà ratificata nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

ART. 10

(Accordi e obbligazioni)

1. L'associazione può stipulare accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con gli Enti pubblici per la realizzazione di progetti specifici conformi agli scopi dell'Associazione.
2. Le obbligazioni assunte e gli accordi sottoscritti dalle strutture territoriali a tutti i livelli di cui all'articolo 12, nel rispetto dei commi precedenti, vincolano solo la struttura territoriale e non l'intera Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, in coerenza con la reciproca e distinta autonomia patrimoniale.

ART. 11

(Ordinamento ed organi dell'associazione)

L'Associazione riconosce di essere Organizzazione provinciale facente parte dell'Associazione nazionale Vigili del fuoco Volontari OdV - ETS così strutturata:

1. un'organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell'associazione ed approva le normative generali articolata nei seguenti organi centrali:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti Nazionali;
 - d) il Comitato Esecutivo di Presidenza;
 - e) l'Organo di controllo;
 - f) il Revisore legale dei conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri;
2. Un'organizzazione regionale articolata in Coordinamenti Regionali, che coordina e controlla mediante specifiche attribuzioni determinate dal Consiglio Nazionale, l'attività delle Sezioni Provinciali;
3. Un'organizzazione provinciale articolata in Sezioni Provinciali che coordina e controlla mediante specifiche attribuzioni, determinate dal Consiglio Nazionale, l'attività delle Delegazioni Locali o dei Gruppi Operativi del Soccorso (GOS);
4. Un'organizzazione locale, di dimensione sub-provinciale, articolata in Delegazioni Locali o GOS

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

5. Le Delegazioni Locali, i GOS e le Sezioni Provinciali sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Essi agiscono, quale base associativa e nel rispetto del principio di unità nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza delle Sezioni Provinciali, in coerenza con le disposizioni di legge, del presente Statuto, e delle direttive impartite dal Consiglio Nazionale.
6. Ai Coordinamenti regionali, alle Sezioni Provinciali ed alle Delegazioni Locali / GOS, ove costituite, afferiscono i soci della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari OdV-Ets.
7. le Delegazioni Locali e i GOS sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di competenza di un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di un Comune, o di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione delle Delegazioni Locali o dei GOS si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato. Le Delegazioni Locali e i GOS sono denominati con l'indicazione del territorio in cui sono costituiti.
8. I Coordinamenti regionali, le Sezioni Provinciali e le Delegazioni Locali e i GOS sono soggetti autonomi, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge. I rispettivi statuti devono prevedere che sono soci esclusivamente i soci dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari OdV - ETS
9. I Coordinamenti Regionali, le Sezioni Provinciali e le Delegazioni Locali e i GOS sono iscritti nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV".
10. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente Statuto.
11. La durata di ciascuna carica elettiva è subordinata al tesseramento del socio per l'anno in corso.

ART. 12

(Organo Direttivo, Organi di Controllo e Patrimonio)

1. Sono organi delle Sezioni Provinciali:
 - a) l'Assemblea sezionale degli iscritti;
 - b) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente e uno da vice Presidente;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti il quale è composto da tre membri;

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

2. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea rimarranno in carica quattro anni rinnovabili e alla scadenza del mandato, restano in carica sino alla nomina dei successori.
3. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) la nomina del Presidente e del vice Presidente della Sezione provinciale
 - b) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri;
 - c) l'amministrazione sezionale con esclusione di atti dispositivi del patrimonio che non riguardino espressamente la Sezione, nonché la redazione della relazione annuale.
 - d) predisporre la relazione delle attività svolte da inviare al Consiglio Nazionale
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Sezione che provvede altresì alla sua convocazione. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale incombenza dovrà provvedere il vice Presidente e in mancanza di questo il membro più anziano di età anagrafica.
5. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare purché siano presenti la maggioranza dei suoi membri di diritto.
6. Qualora in una Sezione si verificano inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente Nazionale, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio Nazionale che potrà sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario che reggerà la Sezione sino al ristabilimento della normalità.
7. Qualora non rivestano incarichi nella Sezione provinciale interessata i componenti del Consiglio nazionale ed i Coordinatori regionali possono partecipare alle riunioni delle assemblee e dei consigli direttivi delle Sezioni provinciali con compiti consultivi e per i necessari ed eventuali collegamenti con le altre strutture associative e di altri enti.
8. Il Presidente della Sezione Provinciale, è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le istituzioni provinciali, in questo ambito provinciale ha potere di firma, coordina le attività comuni di più GOS, può stipulare convenzioni di carattere provinciale con gli enti locali provinciali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione dei GOS o circoscrizioni comunali;
9. Il Presidente della Sezione Provinciale ha facoltà di avvalersi di apposite commissioni o commissari per l'esecuzione, il coordinamento e/o la verifica delle varie attività di competenza della Sezione provinciale.
10. In caso di scioglimento della Sezione per mancanza del numero minimo di GOS (di cui all'art. 1, comma 4) o con associati in misura inferiore a 20 unità, il patrimonio mobile ed immobile dovrà essere trasferito seguendo le disposizioni indicate all'art. 21.
11. I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato e intestati alla Sezione provinciale che ha curato l'acquisto o che ne è stata beneficiata.

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

ART. 13

(L'Assemblea)

Le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci della Sezione provinciale, le norme disciplinari e di bilancio, sono le seguenti:

1. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria nella sede della Sezione provinciale o in altro luogo designato dal Presidente.
 - a) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.
 - b) L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo oppure quando si ravvisa la necessità di far fronte alle incombenze amministrative e legali per le quali lo Statuto prevede il coinvolgimento di tutti i soci.
2. Il Presidente della Sezione Provinciale provvederà alla convocazione dell'Assemblea mediante comunicazione sul sito web internet provinciale o nazionale dell'Associazione e dando diretta comunicazione a mezzo posta elettronica, o altro metodo di comunicazione equivalente, a tutti i Presidenti dei GOS e ai soci appartenenti alla sezione Provinciale aventi diritto di partecipazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l'enunciazione degli argomenti all'ordine del giorno. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo, tutti gli associati della Provincia a cui fa riferimento la Sezione in regola con il pagamento della quota annuale all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Odv-Ets.
Per le elezioni volte a rinnovare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti il socio votante dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno corrente ed essere stato associato in quello precedente.
3. Spetta all'Assemblea della Sezione deliberare relativamente a:
 - a) Nomina del Consiglio Direttivo di Sezione
 - b) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
 - c) Discutere ed approvare i bilanci di previsione e consuntivi;
 - d) Definire il programma generale annuale delle attività;
 - e) Procedere all'elezione o alla revoca dei consiglieri, determinandone preventivamente il numero dei componenti.
 - f) Discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - g) Deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

- h) Ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
 - i) Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - j) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - k) Discutere e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - l) Deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea dei soci nominerà, fra i propri associati non facenti parte del Consiglio Direttivo oppure una o più personalità esterne:
- a) Un Revisore legale dei conti, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 117/2017
 - b) Un Organo di Controllo, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 117/2017

ART. 14

(Validità dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione provinciale; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente della Sezione; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente fra i partecipanti con diritto di voto.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati (anche per delega). In seconda convocazione, in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono deliberate con la maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale trasformazione, fusione, scissione o scioglimento anticipato della Sezione provinciale e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario scelto fra i soci partecipanti alla riunione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

ART. 15

(Risorse)

1. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma il loro numero complessivo non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) raccolta fondi.
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota;
3. È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

ART. 18

(Regolamento Interno)

Il Regolamento contiene le disposizioni necessarie per l'attuazione dello statuto.

Il Regolamento e le successive modifiche sono predisposti dal Presidente dell'associazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, previa acquisizione del nulla osta preventivo del Consiglio Nazionale dell'Ente nazionale

Il contenuto del regolamento è subordinato alle disposizioni dello Statuto, nonché dello Statuto e del Regolamento dell'Ente nazionale.

ART. 19

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta consegnata a mano o via email al Presidente della Sezione.

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI del FUOCO VOLONTARI Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

ART. 20

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Presidente della Sezione Provinciale redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale della Sezione, unitamente alla relazione dei Revisori
3. Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci della Sezione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Convenzioni)

1. E' data più ampia facoltà di stipulare convenzioni a carattere Provinciale tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017. Le convenzioni a carattere nazionale, sono invece deliberate dal Consiglio Nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente Nazionale quale suo legale rappresentante.
2. E' fatto comunque obbligo il deposito della copia di ogni convenzione presso l'Ente Nazionale

ART. 22

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Sezione è deliberato dall'Assemblea dei soci della Sezione, con modalità e maggioranze analoghe a quelle previste dall'art. 14 del presente Statuto
2. La devoluzione del patrimonio sarà ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

ART. 23

(Disposizioni generali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dallo Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Ovd – Ets in copia al presente allegato

STATUTO

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VIGILI del FUOCO VOLONTARI
Sezione Provinciale di
Protezione Civile di
Campobasso**

Organizzazione di Volontariato



Struttura dell'
**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI**

- Organizzazione di Volontariato -
- Ente del Terzo Settore -

Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della
Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Rev. 3 del 06-08-2022

e alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Letto, approvato e sottoscritto, Termoli 10/08/2022

Il Presidente della Sezione Provinciale di Protezione Civile

.....